



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Questo testo è una versione provvisoria. La versione definitiva che sarà pubblicata su [www.fedlex.admin.ch](http://www.fedlex.admin.ch) è quella determinante.

«\$QrCode»

## **Ordinanza del DFI sugli oggetti che vengono a contatto con le mucose, la pelle e i capelli nonché sulle candele, sui fiammiferi, sugli accendini e sugli articoli per scherzi (Ordinanza sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano, OCCU)**

### **Modifica del 8 dicembre 2023**

---

*Il Dipartimento federale dell'interno (DFI)  
ordina:*

I

L'ordinanza del DFI del 23 novembre 2005<sup>1</sup> sugli oggetti che vengono a contatto con il corpo umano è modificata come segue:

*Sostituzione di un'espressione  
Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 2 cpv. 3*

<sup>3</sup> I perni destinati alla prima perforazione, parti di orecchini e piercing introdotti nei lobi perforati degli orecchi o in altre parti del corpo perforate non devono cedere più di 0,2 µg di nichelio per cm<sup>2</sup> e settimana. Questo limite massimo si applica parimenti ai dispositivi di chiusura.

*Art. 2a cpv. 1*

<sup>1</sup> Gioielli e gioielli fantasia, come accessori per capelli, braccialetti, collane, anelli, gioielli da piercing, orologi da polso, spille e gemelli per polsini non devono contenere parti metalliche che entrano in contatto con la pelle con un tenore di cadmio pari o superiore allo 0,01 per cento in peso.

RS ...

<sup>1</sup> RS 817.023.41

*Art. 2b cpv. 1*

<sup>1</sup> Gioielli e gioielli fantasia non devono contenere parti metalliche che entrano in contatto con la pelle con un tenore di piombo pari o superiore allo 0,05 per cento in peso.

*Art. 5*                    Requisiti relativi ai piercing

I piercing non devono provocare colorazioni indelebili della pelle.

*Art. 5a*                    Requisiti relativi ai colori per tatuaggi e ai colori per il trucco permanente

<sup>1</sup> Nei colori per tatuaggi e nei colori per il trucco permanente le seguenti sostanze possono essere presenti nelle seguenti concentrazioni:

- a. sostanze di cui all'articolo 54 capoverso 1 ODerr: meno di 0,5 mg/kg;
- b. coloranti di cui all'articolo 54 capoverso 3 ODerr che:
  1. devono essere utilizzati soltanto nei prodotti da sciacquare: meno di 0,5 mg/kg,
  2. non devono essere utilizzati in prodotti applicati sulle mucose: meno di 0,5 mg/kg, oppure
  3. non devono essere utilizzati nei prodotti per gli occhi: meno di 0,5 mg/kg;
- c. tutti gli altri coloranti: conformemente all'articolo 54 capoverso 3 ODerr;
- d. sostanze classificate come cancerogene o mutagene delle categorie 1A, 1B o 2 secondo l'allegato 2 numero 1 dell'ordinanza del 5 giugno 2015<sup>2</sup> sui prodotti chimici (OPChim), nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008<sup>3</sup>, escluse le sostanze la cui classificazione si basa su effetti che compaiono solo dopo l'esposizione tramite inalazione: meno di 0,5 mg/kg;
- e. sostanze classificate come sensibilizzanti della pelle delle categorie 1, 1A o 1B secondo l'allegato 2 numero 1 OPChim, nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008: meno di 10 mg/kg;
- f. sostanze classificate come corrosive per la pelle delle categorie 1, 1A 1B o 1C, come irritanti per la pelle della categoria 2, come causanti gravi lesioni oculari della categoria 1 o come causanti irritazione oculare della categoria 2 secondo l'allegato 2 numero 1 OPChim, nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008:
  1. per un utilizzo esclusivamente come regolatore del pH: meno di 1000 mg/kg,
  2. in tutti gli altri casi: meno di 100 mg/kg;

<sup>2</sup> RS 813.11

<sup>3</sup> Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

- g. sostanze classificate come tossiche per la riproduzione delle categorie 1A, 1B o 2 secondo l'allegato 2 numero 1 OPChim, nella versione menzionata del regolamento (CE) n. 1272/2008, escluse le sostanze la cui classificazione si basa su effetti che compaiono solo dopo l'esposizione per inalazione: meno di 10 mg/kg;
- h. metalli pesanti e determinate altre sostanze secondo l'allegato XVII, voce 75 appendice 13 del regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH dell'UE)<sup>4</sup>: le concentrazioni di cui al regolamento REACH.

<sup>2</sup> Per le sostanze di determinate categorie in merito al valore limite di concentrazione si applicano le seguenti disposizioni aggiuntive:

- a. se una sostanza appartiene a più categorie di cui al capoverso 1 lettere a–f, per essa si applica il valore limite di concentrazione più severo stabilito alla lettera corrispondente;
- b. se una delle sostanze appartiene a più categorie di cui al capoverso 1 lettere b–g, per essa si applica il valore limite di concentrazione più severo stabilito in tali lettere;
- c. se una delle sostanze di cui al capoverso 1 lettera a appartiene a una delle categorie di cui al capoverso 1 lettera g, per essa si applica il valore limite di concentrazione stabilito al capoverso 1 lettera g;
- d. se una delle sostanze di cui al capoverso 1 lettera h appartiene a una delle categorie di cui al capoverso 1 lettere a–g, per essa si applica il valore limite di concentrazione stabilito al capoverso 1 lettera h.

<sup>3</sup> I requisiti di cui al capoverso 1 non si applicano per le sostanze che a una temperatura di 20 °C e a una pressione di 101,3 kPa sono allo stato gassoso oppure che a una temperatura di 50 °C generano una pressione di vapore superiore a 300 kPa ad eccezione della formaldeide (N. CAS 50-00-0, n. CE 200-001-8).

<sup>4</sup> Nei colori per tatuaggi e per il trucco permanente, nel rispetto delle limitazioni d'uso corrispondenti, possono essere impiegati solamente conservanti che secondo l'articolo 54 capoverso 4 ODerr sono ammessi per prodotti che rimangono sulla pelle e non rilasciano formaldeide.

<sup>5</sup> In deroga alle disposizioni dei capoversi 1, 2 e 4, per le sostanze di cui all'allegato 2 si applicano le concentrazioni massime ivi stabilite.

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2023/1464, GU L 180 del 17.7.2023, pag. 12.

*Art. 8 cpv. 1 lett. b, c e f-j*

<sup>1</sup> Sui contenitori di colori per tatuaggi e per il trucco permanente devono figurare almeno le seguenti indicazioni:

- b. la composizione in ordine decrescente di quantità, secondo una nomenclatura corrente (INCI, IUPAC, CAS o CI); se il nome di una sostanza utilizzata deve essere già indicato sull'etichetta ai sensi dell'OPChim<sup>5</sup>, questo componente non deve essere indicato ai sensi della presente ordinanza;
- c. un riferimento per l'identificazione del lotto;
- f. se necessario, le istruzioni per l'uso e le avvertenze, a meno che esse siano già indicate sull'etichetta ai sensi dell'OPChim;
- g. la dicitura «regolatore del pH» per le sostanze di cui all'articolo 5a capoverso 1 lettera f numero 1;
- h. la dicitura «miscela per tatuaggi o trucco permanente»;
- i. l'avvertenza «Contiene cromo. Può provocare reazioni allergiche» per i colori per tatuaggi o per il trucco permanente in cui è accertabile una concentrazione di cromo (VI) inferiore al valore massimo ai sensi dell'articolo 5a capoverso 1 lettera h;
- j. l'avvertenza: «Contiene nichelio. Può causare reazioni allergiche» per i colori per tatuaggi o per il trucco permanente in cui è accertabile una concentrazione di nichelio inferiore al valore massimo ai sensi dell'articolo 5a capoverso 1 lettera h.

*Art. 22 cpv. 2*

*Abrogato*

*Art. 28b*            Disposizione transitoria della modifica del 8 dicembre 2023

Gli oggetti non conformi alla modifica del 8 dicembre 2023 della presente ordinanza possono essere importati, fabbricati e caratterizzati secondo il diritto anteriore sino al 31 gennaio 2025 e consegnati ai consumatori fino a esaurimento delle scorte.

II

<sup>1</sup> Gli allegati 1, 2, 3–5, 8 e 9 sono sostituiti dalla versione qui annessa.

<sup>2</sup> Gli allegati 1a e 2a sono abrogati.

Ordinanza del DFI Ordonnancedu DFI sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes

«%ASFF\_YYYY\_ID»

---

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° febbraio 2024.

8 dicembre 2023

Dipartimento federale dell'interno:

Alain Berset

*Allegato 1*  
(art. 2 cpv. 4)

## **Norme tecniche applicabili agli oggetti che rilasciano nichelio<sup>6</sup>**

Numero	Titolo
SN EN 1811:2023	Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichelio da tutte le parti che vengono inserite in parti perforate del corpo umano e da articoli destinati a venire in contatto diretto e prolungato con la pelle
SN EN 12472:2021	Metodo per la simulazione dell'usura e della corrosione per la determinazione accelerata del rilascio di nichelio da articoli ricoperti
SN EN 16128:2016	Ottica – Metodo di prova di riferimento per il rilascio di nichelio da montature per occhiali da vista e da sole

<sup>6</sup> I testi delle norme possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; [www.snv.ch](http://www.snv.ch)

Ordinanza del DFI Ordonnance du DFI sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes

«%ASFF\_YYYY\_ID»

---

*Allegato 2*  
(art. 5a cpv. 5)

## **Sostanze con valori limite di concentrazione specifici nei colori per tatuaggi e per il trucco permanente**

Denominazione della sostanza	Numero CAS	Limite massimo di concentrazione (mg/kg)
Fenossietanolo	4129-84-4	1000
Acido benzoico	1694-09-3	1000
Alcol isopropilico	587-98-4	5000
C.I. 51319	569-61-9	1000
C.I. 73900	8004-87-3	1000
C.I. 73915	81-88-9	1000

*Allegato 3*  
(art. 10, 11 cpv. 3 e art. 12 cpv. 1)

## **Norme tecniche per lenti a contatto cosmetiche afocali<sup>7</sup>**

---

Numero	Titolo
SN EN ISO 14534:2015	Ottica oftalmica – Lenti a contatto e prodotti per la cura delle lenti a contatto – Requisiti fondamentali (ISO 14534:2011)
SN EN ISO 15223-1:2021	Dispositivi medici – Simboli da utilizzare con le informazioni fornite dal produttore – Parte 1: Requisiti generali (ISO 15223-1:2021)

---

<sup>7</sup> I testi delle norme possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; normen

Ordonanza del DFI Ordonnancedu DFI sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes

«%ASFF\_YYYY\_ID»

*Allegato 4*  
(art. 15)

## **Norme tecniche concernenti gli oggetti d'uso per lattanti e bambini piccoli<sup>8</sup>**

Numero	Titolo
SN EN 1273:2020	Articoli per puericoltura – Girelli – Requisiti di sicurezza e metodi di prova
SN EN 1466:2023	Articoli per puericoltura – Sacche porta bambini e supporti – Requisiti di sicurezza e metodi di prova
SN EN 13209-1:2022	Articoli per puericoltura – Zaini porta-bambini – Requisiti di sicurezza e metodi di prova – Parte 1: Zaini porta-bambini con telaio
SN EN 14350 +A1:2023	Articoli per puericoltura – Dispositivi per bere – Requisiti di sicurezza e metodi di prova

<sup>8</sup> I testi delle norme possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l'Associazione svizzera di normalizzazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur; [www.snv.ch](http://www.snv.ch).

*Allegato 5*  
(art. 18 cpv. 3)

## **Norme tecniche per la determinazione del comportamento al fuoco di tessuti<sup>9</sup>**

Numero	Titolo
SN EN 1101/A1:2005	Tessili – Comportamento al fuoco di tende e tendaggi – Procedimento dettagliato per determinare l’infiammabilità di prove verticali (piccola fiamma)
SN EN 1102:2016	Tessili – Comportamento al fuoco – Tende e tendaggi – Procedimento dettagliato per determinare la propagazione della fiamma di prove verticali
SN EN 1103:2006	Tessili – Tessuti per abbigliamento – Procedimento dettagliato per determinare il comportamento al fuoco
SN EN 13772:2011	Tessili e prodotti tessili – Comportamento al fuoco – Tende e tendaggi – Misurazione della propagazione della fiamma di provini orientati verticalmente sottoposti all’azione di una grande sorgente di accensione

<sup>9</sup> I testi delle norme menzionate possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l’Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, [www.snv.ch](http://www.snv.ch).

*Allegato 8*  
(art. 21 cpv. 2)

## **Norme tecniche per la determinazione delle ammine aromatiche<sup>10</sup>**

Numero	Titolo
SN EN ISO 14362-1:2017	Tessili – Metodo per la determinazione di particolari ammine aromatiche derivate da coloranti azoici – Parte 1: Rilevamento dell'uso di particolari coloranti azoici accessibili con e senza estrazione delle fibre (ISO 14362-1:2017)
SN EN ISO 14362-3:2017	Tessili – Metodo per la determinazione di alcune ammine aromatiche derivate da coloranti azoici – Parte 3: Rilevamento dell'uso di particolari coloranti azoici che possono rilasciare il 4-amminoazobenzene (ISO 14362-3:2017)
SN EN ISO 17234-1:2021	Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti – Parte 1: Determinazione di alcune ammine aromatiche derivate dai coloranti azoici (ISO 17234-1:2020)
SN EN ISO 17234-2:2011	Cuoio – Analisi chimiche per la determinazione di alcuni coloranti azoici nei cuoi tinti – Parte 2: Determinazione del 4-amminoazobenzene (ISO 17234-2:2011)

<sup>10</sup> I testi delle norme possono essere consultati gratuitamente od ottenuti a pagamento presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, [www.snv.ch](http://www.snv.ch).

*Allegato 9*  
(art. 25 cpv. 6)

## **Norme tecniche per gli accendini<sup>11</sup>**

Numero	Titolo
SN EN ISO 9994:2019	Accendini – Specifiche di sicurezza (ISO 9994:2018)
SN EN 13869:2016	Accendini – Requisiti per la sicurezza dei bambini – Requisiti in materia di sicurezza e metodi di prova

<sup>11</sup> Le norme possono essere consultate gratuitamente od ottenute a pagamento presso l'Associazione svizzera di normazione (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthur, [www.snv.ch](http://www.snv.ch).